Delibera n. 60
Data 21/12/2023

COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore 13.00 si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, nella Sala consiliare, in presenza, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative alla prevenzione del contagio da COVID-19 e previa l'osservanza delle formalità prescritte per la convocazione dei Consiglieri comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N°	NOME	Carica	Presenze
1	ALBERTI ARTURO	Sindaco	SI
2	ISEPPI ANDREA	Consigliere Anziano	SI
3	FALZI ZENO	Consigliere	SI
4	BIRTELE SERGIO	Consigliere	SI
5	TOMMASI CARLA	Consigliere	SI
6	POZZERLE MARIA GIOVANNA	Consigliere	SI
7	FARLEGNI FRANCESCO	Consigliere	SI
8	CONTI ROSAMARIA	Consigliere	SI
9	BOMBIERI MARCO DETTO GIN	Consigliere	SI
10	FONTANA ELISA	Consigliere	NO
11	BOMBIERI ILARIO	Consigliere	SI
12	BRUNELLI DEBORA	Consigliere	SI
13	COLANTONI MICHELE	Consigliere	NO
14	ANDREIS NICOLO'	Consigliere	NO
15	BERTASO NEREO SANTO	Consigliere	SI
16	DAL CORSO ANNA	Consigliere	SI
17	GIAROLA ELISA	Consigliere	SI

Presenza Assessori Esterni:
VERONESI FEDERICA MARIA: Presente
LONARDONI GUIDO: Presente

Partecipa il Segretario Generale RAZZANO DONATO, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTI ARTURO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 69 in data 12/12/2023, di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Marco Bombieri detto Gin;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 69 in data 12/12/2023 avente ad oggetto: " IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2024 ";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

UDITA la proposta del Presidente - Sindaco;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Bertaso, Dal Corso, Giarola), astenuti n. 0, su n. 14 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente – Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere per consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 nei termini di legge, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Bertaso, Dal Corso, Giarola), astenuti n. 0, su n. 14 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Proposta deliberazione di consiglio n 69 in data 12/12/2023

Oggetto: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2024

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che al comma 738, ha disposto:

a) l'abolizione della IUC Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti;
b) la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU secondo le norme di cui ai successivi commi da 739 a 783;

RILEVATO come il sopra citato art. 1 fissi:

- al comma 748, l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5% della base imponibile, con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarle di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in euro 200,00;
- al comma 750 l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752 l'aliquota base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76%, con facoltà di aumentarla fino all'1,06% o di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 753 l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D" nella misura dello 0,86%, con riserva allo stato della quota pari allo 0,76% e con facoltà del consiglio comunale di diminuire l'aliquota base dello 0,86% fino allo 0,76% o di aumentarla fino all'1,06%;
- al comma 754 l'aliquota base per gli altri immobili nella misura dello 0,86%, con facoltà di aumentarla sino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha disposto che "*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*."

CONSIDERATO che la disciplina IMU regolamentata dal comma 738 al comma 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, prevede sostanzialmente una serie di esenzioni e riduzioni di imposta che erano già applicate nella disciplina della IUC ed esattamente:

- l'esclusione dell'applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad essa assimilati ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A1 – A8 – A9;
- l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 99/2004;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.42/2004;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelli classificati nelle categorie A1 – A8 – A9, concesse in comodato ai parenti in linea retta di 1° grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato, che il comodante risieda nel comune di Grezzana e che possieda esclusivamente l'immobile dato in comodato oltre alla propria abitazione principale;

- la riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n.431/1998.

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata come previsto dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6), della legge 27 dicembre 2019, n.160;

PRESO ATTO che i terreni agricoli situati nel territorio del comune di Grezzana sono esenti dall'Imposta Municipale Propria IMU in forza dell'art. 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019 n.160;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a), D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 avente oggetto "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* pubblicato sulla G.U. n.195 del 16.08.2021

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto *"Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito che deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente dell'IMU applicato nell'anno 2023 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU, ad esclusione dei cosiddetti beni merci che sono esentati per legge dal 1° gennaio 2022;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27.02.2023

SI PROPONE

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1) di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27.02.2023, di cui si riporta la tabella:

I M U 2024 DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI	**ALIQUOTE in millesimi**
1. Aliquota ordinaria per aree fabbricabili e unità immobiliari diverse da quelle di seguito elencate.	**10,6** ‰
2. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9 e loro pertinenze C/2 – C/6 e C/7 (una sola per categoria) - con applicazione di detrazione **	**6,0 ‰**
3. Unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta di primo grado (genitori/figli), utilizzate come abitazione principale (con residenza anagrafica) e loro pertinenze C/2 - C/6 e C/7 (una sola per categoria) senza applicazione di detrazione	**5,7 ‰**
4. Unità immobiliari abitative locate dai proprietari ad un canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, (contratti agevolati) - Si specifica che l'aliquota agevolata del 6,7 ‰ è applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e alle pertinenze C/2 - C/6 e C/7 comprese nel contratto di locazione	**6,7 ‰**
5. Unità classificate alla Categoria Catastale D (esclusa categoria D 10) * aliquota del **7,6 ‰ versata allo Stato** con cod. tributo 3925 + aliquota del **2,5 ‰ versata al Comune di Grezzana** con cod. tributo 3930	**10,1 ‰** *
6. Unità immobiliari della Categoria Catastale A2 – A3 – A4 – A5 date in comodato uso gratuito registrato alle Parrocchie per l'accoglienza di persone indigenti e in difficoltà economica senza applicazione di detrazione	**5,0 ‰**
7. Unità immobiliari delle Categorie Catastali C 1 – C 3	**10,1 ‰**
8 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n.557/1993, convertito, con modificaz., dalla legge n.133/1994 Immobili categoria catastale D10 o con annotazione di ruralità negli atti catastali	**1,0 ‰**
9. Fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) "*Esenti dal 01.01.2022 ai sensi del comma 751 l'art. 1 della Legge 160/2019*"	**0,0 ‰**
** Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00. L'eventuale esubero di detrazione può essere detratto unicamente dalle pertinenze. NON può essere pertanto fruito sull'imposta dovuta per altri fabbricati.	

2) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della IMU anno 2024:

- acconto entro il 17 giugno 2024
- saldo entro il 16 dicembre 2024;

3) Di riservarsi la facoltà di modificare quanto sopra deliberato in caso di eventuali emendamenti legislativi che dovessero intervenire;

4) Di nominare responsabile del procedimento il rag. Maoli Michele, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti;

5) Di trasmettere, a norma l'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pareri

COMUNE DI GREZZANA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 69**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi, Acqua, Gas**

Oggetto: **IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi, Acqua, Gas)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023

Il Responsabile di Settore

Michele Maoli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Maoli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
ALBERTI ARTURO	RAZZANO DONATO